



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 18 luglio 2023
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0143 (COD)**

9375/1/23
REV 1

**ENFOCUSTOM 55
ENFOPOL 243
DATAPROTECT 139
JAI 622
CODEC 872**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	17 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 244 final/2
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 244 final/2.

All.: COM(2023) 244 final/2

Bruxelles, 17.7.2023
COM(2023) 244 final/2

2023/0143 (COD)

CORRIGENDUM

This document corrects document COM(2023)244 final of 11.5.2023.

Concerns all language versions.

On page 2, under the bullet point 'Subsidiarity (for non-exclusive competence)' of the explanatory memorandum, a sentence has been deleted.

The text shall read as follows:

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda
l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

La direttiva (UE) 2016/680¹ (la "direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie") è entrata in vigore il 6 maggio 2016 e gli Stati membri hanno avuto tempo fino al 6 maggio 2018 per recepirla nel diritto nazionale. Essa ha abrogato e sostituito la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio², ma è uno strumento molto più completo per la protezione dei dati personali. In particolare, si applica al trattamento sia nazionale che transfrontaliero dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse (articolo 1, paragrafo 1).

L'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie prevedeva che, entro il 6 maggio 2019, la Commissione riesaminasse gli altri atti giuridici dell'UE che disciplinano il trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di contrasto, allo scopo di valutare la necessità di allinearli alla direttiva e formulare, ove opportuno, proposte per modificarli in modo da garantire la coerenza nella protezione dei dati personali nell'ambito della direttiva.

La Commissione ha presentato i risultati del suo riesame in una comunicazione intitolata *Via da seguire per allineare l'acquis dell'ex terzo pilastro alle norme sulla protezione dei dati* (24 giugno 2020)³, che specifica dieci atti giuridici che dovrebbero essere allineati alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie. L'elenco include la decisione 2009/917/GAI del Consiglio sull'uso dell'informatica nel settore doganale⁴.

La proposta mira ad allineare le norme sulla protezione dei dati di cui alla decisione 2009/917/GAI del Consiglio ai principi e alle norme stabiliti nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, al fine di fornire un quadro solido e coerente in materia di protezione dei dati personali nell'Unione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il sistema informativo doganale (SID) istituito a norma della decisione 2009/917/GAI del Consiglio è un sistema informativo automatizzato a fini doganali che mira a facilitare la

¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

² Decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 60).

³ COM(2020) 262 final.

⁴ GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20.

prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le amministrazioni doganali. La proposta mira ad allineare le norme sulla protezione dei dati di cui alla decisione 2009/917/GAI del Consiglio ai principi e alle norme stabiliti nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, al fine di fornire un quadro solido e coerente in materia di protezione dei dati personali nell'Unione.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

N.a.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento dei loro dati personali è un diritto fondamentale stabilito dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta sui diritti fondamentali dell'Unione europea (la "Carta").

La proposta si basa sull'articolo 16, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che costituisce la base giuridica più appropriata in quanto sia l'obiettivo che la sostanza della modifica proposta sono chiaramente limitati alla protezione dei dati personali.

L'articolo 16, paragrafo 2, TFUE prevede l'adozione delle norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle autorità competenti degli Stati membri nell'esercizio di attività di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati ed esecuzione di sanzioni penali che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione. Prevede inoltre l'adozione delle norme relative alla libera circolazione dei dati di carattere personale, anche per quanto riguarda lo scambio di dati personali da parte delle autorità competenti nell'UE.

A norma dell'articolo 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non è vincolata da norme stabilite sulla base dell'articolo 16 TFUE che riguardano il trattamento dei dati personali nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione dei capi 4 e 5 della parte terza, titolo V, TFUE. Pertanto la Danimarca non sarà vincolata dal regolamento ora proposto e continuerà ad applicare la decisione del Consiglio nella sua forma attuale, vale a dire senza le modifiche oggetto della presente proposta.

Ciò implica, tra l'altro, che l'autorità comune di controllo di cui all'articolo 25 della decisione del Consiglio continuerà formalmente a esistere solo nei confronti della Danimarca. Allo stesso tempo, a seguito della proposta di soppressione di tale articolo e della proposta di modifica dell'articolo 26 che introduce il modello di controllo coordinato di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725, l'esistenza dell'autorità comune di controllo non ha effetti per gli altri Stati membri o per il sistema informativo doganale in quanto tale. Poiché la

presente proposta si limita ad allineare la decisione del Consiglio alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, questo risultato è una conseguenza inevitabile dell'esercizio di allineamento richiesto da detta direttiva e dei vincoli derivanti dal protocollo n. 22. Quando in futuro apparirà giustificata una valutazione più ampia della decisione del Consiglio, la Commissione riesaminerà la questione.

Ai sensi dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, l'Irlanda non è vincolata da norme stabilite in base all'articolo 16 TFUE laddove l'Irlanda non sia vincolata da norme che disciplinano forme di cooperazione giudiziaria in materia penale o di cooperazione di polizia nell'ambito delle quali devono essere rispettate le disposizioni stabilite in base all'articolo 16. Partecipando alla decisione 2009/917/GAI del Consiglio, l'Irlanda parteciperà anche all'adozione della presente proposta.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Solo l'Unione può allineare gli atti dell'UE alle norme stabilite nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie. Pertanto solo l'Unione può adottare un atto legislativo che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio.

- **Proporzionalità**

La proposta si limita a quanto necessario per allineare la decisione 2009/917/GAI del Consiglio alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati personali (direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie) senza modificare in alcun modo l'ambito di applicazione della decisione del Consiglio. La proposta si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La proposta mira a modificare una decisione del Consiglio, adottata prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona nel 2009. Le disposizioni della decisione 2009/917/GAI del Consiglio che istituiscono il sistema informativo doganale e stabiliscono le norme per il funzionamento e l'utilizzazione del sistema sono direttamente applicabili.

Pertanto lo strumento più appropriato per modificare tale decisione del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, TFUE è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

La proposta fa seguito ai risultati del riesame della Commissione a norma dell'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie,

presentati nella comunicazione del 2020 intitolata *Via da seguire per allineare l'acquis dell'ex terzo pilastro alle norme sulla protezione dei dati*. Tale comunicazione elenca sei punti specifici in relazione ai quali è necessario allineare la decisione 2009/917/GAI del Consiglio alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, vale a dire:

- in relazione alle "gravi infrazioni" alle quali si applica la decisione del Consiglio;
- chiarire le condizioni per la raccolta e la registrazione dei dati personali, e richiedere che i dati personali possano essere inseriti nel sistema informativo doganale solo se vi sono motivi ragionevoli, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che la persona interessata abbia commesso, stia commettendo o intenda commettere un reato;
- prevedere requisiti aggiuntivi collegati alla sicurezza del trattamento, allineando l'elenco di misure di sicurezza richieste all'articolo 29 della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, vale a dire aggiungendo requisiti sul ripristino, l'affidabilità e l'integrità del sistema;
- limitare il trattamento successivo dei dati personali registrati nel SID per scopi diversi da quelli per i quali i dati personali sono stati raccolti, in modo che possa avvenire solo alle condizioni previste dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie;
- rendere il trattamento dei dati personali nel quadro della decisione 2009/917/GAI del Consiglio soggetto al modello di controllo coordinato istituito dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725⁵. La decisione del Consiglio è l'unico atto giuridico rimanente in base al quale il controllo del trattamento dei dati personali è svolto dall'autorità comune di controllo, ormai obsoleta;
- aggiornare il riferimento generale alla decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio con il riferimento all'applicabilità della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie. È opportuno che tutte le disposizioni che si sovrappongono alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie (come le definizioni o le disposizioni sui diritti degli interessati o la disponibilità dei mezzi di ricorso e la responsabilità) siano rimosse in quanto obsolete e superate. È opportuno che i riferimenti alle disposizioni specifiche della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio siano aggiornati con i corrispondenti riferimenti specifici alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

La proposta si limita a quanto necessario per affrontare i punti di cui sopra.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

N.a.

⁵ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- **Assunzione e uso di perizie**

Nel suo riesame ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, la Commissione ha tenuto conto di uno studio realizzato nell'ambito del progetto pilota su un "esame degli strumenti e dei programmi di raccolta dei dati dell'Unione europea sotto il profilo dei diritti fondamentali"⁶. Lo studio ha effettuato una mappatura degli atti dell'Unione di cui all'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e ha individuato le disposizioni che potrebbero richiedere un allineamento sulle questioni relative alla protezione dei dati.

- **Valutazione d'impatto**

L'impatto della presente proposta è limitato al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti nei casi specifici disciplinati dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio. L'impatto dei nuovi obblighi derivanti dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie è stato valutato nel contesto dei lavori preparatori della direttiva stessa. Non è pertanto necessaria una valutazione d'impatto specifica per la presente proposta.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non fa parte del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT).

- **Diritti fondamentali**

Il diritto alla protezione dei dati di carattere personale è sancito dall'articolo 8 della Carta e dall'articolo 16 TFUE. Come sottolinea la Corte di giustizia dell'Unione europea⁷, il diritto alla protezione dei dati personali non è assoluto, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale⁸. La protezione dei dati è strettamente legata anche al rispetto della vita privata e familiare tutelato dall'articolo 7 della Carta.

La presente proposta garantisce che qualsiasi trattamento di dati personali ai sensi della decisione 2009/917/GAI del Consiglio sia soggetto ai principi e alle norme "orizzontali" della legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati personali, dando così ulteriore attuazione all'articolo 8 della Carta. Tale legislazione mira a garantire un elevato livello di protezione dei dati personali. Chiarendo che le norme della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie si applicano al trattamento dei dati personali ai sensi della decisione del

⁶ Il progetto pilota è stato richiesto dal Parlamento europeo, gestito dalla Commissione e realizzato da un appaltatore (gruppo di esperti indipendenti). La Commissione ha selezionato l'appaltatore sulla base dei criteri definiti dal Parlamento. I risultati del progetto rispecchiano le opinioni e i pareri del solo appaltatore; la Commissione non può essere ritenuta responsabile di qualsiasi uso venga fatto delle informazioni ivi contenute. I risultati sono pubblicati all'indirizzo <http://www.fondazionebrodolini.it/en/projects/pilot-project-fundamental-rights-review-eu-data-collectioninstruments-and-programmes>.

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 9 novembre 2010, *Volker und Markus Schecke e Eifert*, cause riunite C-92/09 e C-93/09, ECLI:EU:C:2009:284, punto 48.

⁸ Conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, l'esercizio del diritto alla protezione dei dati può essere soggetto a limitazioni che sono previste dalla legge, rispettano il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e (nel rispetto del principio di proporzionalità) sono necessarie e rispondono effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

Consiglio, nonché specificando le modalità di tale applicazione, si otterrà un impatto positivo per quanto riguarda i diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

N.a.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

N.a.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 individua le disposizioni pertinenti della decisione 2009/917/GAI del Consiglio che devono essere modificate sulla base del riesame effettuato dalla Commissione a norma dell'articolo 62, paragrafo 6, della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e presentato nella sua comunicazione del 2020. Tali disposizioni sono illustrate di seguito.

- Articolo 1: il paragrafo 2 è modificato per sostituire il concetto di "gravi infrazioni alle leggi nazionali" con il riferimento ai "reati ai sensi delle leggi nazionali", in modo da aumentare la chiarezza e nel contempo allinearsi alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.
- Articolo 2: il punto 2) relativo alla definizione di "dati personali" è soppresso in quanto si applica la definizione di dati personali di cui all'articolo 3, punto 1), della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.
- Articolo 3: il paragrafo 2 è modificato per chiarire i rispettivi ruoli della Commissione e degli Stati membri per quanto riguarda i dati personali. A tal fine è introdotto anche un considerando.
- Articolo 4: il paragrafo 5 è aggiornato per sostituire il riferimento all'elenco di determinate categorie di dati personali che non possono essere inseriti nel sistema ai sensi della decisione quadro 2008/977/GAI con un riferimento all'elenco corrispondente della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.
- Articolo 5: il paragrafo 2 è aggiornato per chiarire le condizioni per la raccolta e la registrazione dei dati personali, e richiedere che i dati personali possano essere inseriti nel sistema informativo doganale soltanto se vi sono motivi ragionevoli, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che la persona interessata abbia commesso, stia commettendo o intenda commettere uno dei reati ai sensi delle leggi nazionali contemplate.

- Articolo 7: il paragrafo 3 è aggiornato per chiarire le condizioni alle quali l'accesso al sistema informativo doganale da parte di organizzazioni internazionali o regionali può essere consentito ai sensi della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.
- Articolo 8: il paragrafo 1 è aggiornato per limitare il successivo trattamento dei dati personali registrati nel sistema informativo doganale, in linea con il principio di limitazione delle finalità disciplinato dalla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie. Esso chiarisce ulteriormente le condizioni alle quali i dati non personali possono essere trattati per altre finalità. Il paragrafo 4 è riformulato per chiarire le condizioni in cui possono aver luogo le trasmissioni e i trasferimenti internazionali di dati personali e non personali.
- L'articolo 14 sulla conservazione dei dati personali è aggiornato al fine di introdurre un periodo massimo di conservazione conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e semplificare la procedura precedente. Viene inoltre introdotto un considerando per spiegare ulteriormente la logica alla base di tale aggiornamento.
- Articolo 15: il paragrafo 3 è sostituito per allineare il concetto di "gravi infrazioni alle leggi nazionali" al riferimento ai "reati ai sensi delle leggi nazionali", introdotto nel nuovo paragrafo 2 dell'articolo 1.
- L'articolo 20 è sostituito per aggiornare il riferimento generale alla decisione quadro 2008/977/GAI con il riferimento alla direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.
- L'articolo 22 sui diritti di accesso, di rettifica, di cancellazione o di blocco è soppresso in quanto superato e obsoleto.
- L'articolo 23 sui diritti degli interessati a livello nazionale è soppresso in quanto superato e obsoleto.
- L'articolo 24 sulla designazione di una o più autorità nazionali di controllo è soppresso in quanto superato e obsoleto.
- L'articolo 25 relativo all'istituzione di un'autorità comune di controllo è soppresso in quanto superato e obsoleto.
- L'articolo 26 è aggiornato per assoggettare il trattamento dei dati personali al modello di controllo coordinato di cui all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725.
- Articolo 28: il paragrafo 2 è modificato per prevedere requisiti aggiuntivi collegati alla sicurezza del trattamento, allineando l'elenco di misure di sicurezza richieste all'articolo 29 della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, vale a dire aggiungendo requisiti sul ripristino, l'affidabilità e l'integrità del sistema.
- Articolo 30: il paragrafo 1 è soppresso in quanto superato e obsoleto.

L'articolo 2 reca la data di entrata in vigore del regolamento.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione 2009/917/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento alle norme dell'Unione in materia di protezione dei dati personali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹ stabilisce norme armonizzate per la protezione e la libera circolazione dei dati personali trattati a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la protezione dalle minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione di tali minacce. La direttiva impone alla Commissione di riesaminare altri atti del diritto dell'Unione allo scopo di valutare la necessità di allinearli alla direttiva stessa e di presentare, se necessario, proposte di modifica di tali atti allo scopo di garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.
- (2) La decisione 2009/917/GAI del Consiglio¹⁰ sull'uso dell'informatica nel settore doganale istituisce il sistema informativo doganale (SID) per facilitare la prevenzione, la ricerca e il perseguimento di gravi infrazioni alle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le amministrazioni doganali. Al fine di garantire un approccio coerente alla protezione dei dati personali nell'Unione, è opportuno modificare tale decisione per allinearla alla direttiva (UE) 2016/680. In particolare, le norme in materia di protezione dei dati personali dovrebbero rispettare il principio di specificazione delle finalità, essere limitate a categorie specifiche di interessati e di dati personali, rispettare i requisiti di sicurezza dei dati, includere una

⁹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

¹⁰ Decisione 2009/917/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sull'uso dell'informatica nel settore doganale (GU L 323 del 10.12.2009, pag. 20).

protezione supplementare per categorie particolari di dati personali e rispettare le condizioni per il successivo trattamento. È inoltre opportuno prevedere il modello di controllo coordinato introdotto dall'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725¹¹.

- (3) In particolare, al fine di garantire un approccio chiaro e coerente che assicuri un'adeguata protezione dei dati personali, l'espressione "gravi infrazioni" dovrebbe essere sostituita dal termine "reati", tenendo presente che il fatto che una determinata condotta sia vietata dal diritto penale di uno Stato membro implica di per sé un certo grado di gravità dell'infrazione. Inoltre, l'obiettivo del sistema informativo doganale dovrebbe rimanere limitato a facilitare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati previsti dalle leggi nazionali come definite nella decisione 2009/917/GAI del Consiglio, vale a dire le leggi nazionali per le quali le amministrazioni doganali nazionali sono competenti e che sono quindi particolarmente rilevanti per l'ambito delle dogane. Pertanto, sebbene la classificazione come reato sia un requisito necessario, non tutti i reati dovrebbero essere considerati contemplati. A titolo esemplificativo, i reati contemplati comprendono il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi e il riciclaggio di denaro. Al di là dell'introduzione del termine "reati", la presente modifica non è da interpretarsi come se incidesse sugli obblighi specifici stabiliti nella decisione del Consiglio riguardo all'elaborazione e all'invio di un elenco di reati ai sensi delle leggi nazionali che soddisfano determinate condizioni, in quanto tali obblighi riguardano unicamente la finalità specifica dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali.
- (4) È necessario chiarire i rispettivi ruoli della Commissione e degli Stati membri per quanto riguarda i dati personali. La Commissione è considerata responsabile del trattamento e agisce per conto delle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro, che sono considerate titolari del trattamento dei dati personali.
- (5) Per garantire la conservazione ottimale dei dati riducendo nel contempo l'onere amministrativo a carico delle autorità competenti, la procedura che disciplina la conservazione dei dati personali nel sistema informativo doganale dovrebbe essere semplificata eliminando l'obbligo di riesaminare i dati annualmente e fissando un periodo massimo di conservazione di cinque anni che può essere prolungato, se giustificato, di un ulteriore periodo di due anni. Tale periodo di conservazione è necessario e proporzionato alla luce della durata tipica dei procedimenti penali e della necessità dei dati per lo svolgimento di operazioni doganali e di indagini congiunte.
- (6) A norma dell'articolo 6 bis del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda è vincolata dalla decisione 2009/917/GAI del Consiglio e pertanto partecipa all'adozione del presente regolamento.
- (7) A norma degli articoli 1, 2 e 2 bis del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

- (8) Conformemente all'articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere in data XX/XX/202X.
- (9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/917/GAI del Consiglio,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione 2009/917/GAI del Consiglio è così modificata:

- (1) All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'obiettivo del sistema informativo doganale è di aiutare le autorità competenti degli Stati membri a prevenire, ricercare e perseguire i reati ai sensi delle leggi nazionali rendendo più rapidamente disponibili i dati e più efficaci le procedure di cooperazione e di controllo delle amministrazioni doganali degli Stati membri."

- (2) All'articolo 2, il punto 2 è soppresso.

- (3) All'articolo 3, paragrafo 2, dopo la prima frase è aggiunta la seguente nuova frase:

"In relazione al trattamento dei dati personali nel sistema informativo doganale, la Commissione è considerata responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) 2018/1725, e agisce per conto delle autorità nazionali designate da ciascuno Stato membro, che sono considerate titolari del trattamento dei dati personali."

- (4) All'articolo 4, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Non sono comunque inseriti nel sistema informativo doganale i dati personali di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680."

- (5) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle azioni di cui al paragrafo 1, i dati personali nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, possono essere inseriti nel sistema informativo doganale soltanto se vi sono motivi ragionevoli, in particolare sulla base di precedenti attività illecite, per ritenere che la persona interessata abbia commesso, stia commettendo o intenda commettere un reato ai sensi delle leggi nazionali."

- (6) All'articolo 7, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, il Consiglio può eccezionalmente, mediante decisione unanime e previa consultazione del comitato europeo per la protezione dei dati, consentire l'accesso al sistema informativo doganale a organizzazioni internazionali o regionali, purché siano soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

- (a) l'accesso è conforme ai principi generali per i trasferimenti di dati personali di cui all'articolo 35 o, se del caso, all'articolo 39 della direttiva (UE) 2016/680;

(b) l'accesso si basa su una decisione di adeguatezza adottata a norma dell'articolo 36 di detta direttiva o è soggetto a garanzie adeguate a norma dell'articolo 37 della stessa".

(7) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli Stati membri, Europol ed Eurojust possono trattare i dati personali ottenuti dal sistema informativo doganale soltanto per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2, conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione in materia di trattamento dei dati personali.

Gli Stati membri, Europol ed Eurojust possono trattare i dati non personali ottenuti dal sistema informativo doganale per lo scopo previsto all'articolo 1, paragrafo 2, o per altri scopi, anche amministrativi, nel rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato membro che ha inserito i dati non personali nel sistema."

(8) All'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. I dati personali ottenuti dal sistema informativo doganale possono, previa autorizzazione dello Stato membro che li ha inseriti nel sistema e subordinatamente al rispetto delle condizioni da esso stabilite, essere:

(a) trasmessi ad autorità nazionali diverse da quelle designate a norma del paragrafo 2, e in seguito da esse trattati conformemente alle norme applicabili del diritto dell'Unione in materia di trattamento dei dati personali; oppure

(b) trasferiti alle autorità competenti di paesi terzi e alle organizzazioni internazionali o regionali e da esse ulteriormente trattati, conformemente al capo V della direttiva (UE) 2016/680 e, se del caso, al capo V del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati non personali ottenuti dal sistema informativo doganale possono essere trasferiti ad autorità nazionali diverse da quelle designate a norma del paragrafo 2, a paesi terzi e organizzazioni internazionali o regionali, e trattati ulteriormente da tali entità nel rispetto delle condizioni stabilite dallo Stato membro che ha inserito i dati non personali nel sistema".

(9) L'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"I dati personali inseriti nel sistema informativo doganale sono conservati soltanto per il periodo necessario al conseguimento dello scopo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e non possono essere conservati per più di cinque anni. In via eccezionale i dati possono essere tuttavia conservati per altri due anni al massimo, se e nella misura in cui ciò sia in singoli casi strettamente necessario per conseguire l'obiettivo prefissato."

(10) All'articolo 15, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai fini dell'archivio di identificazione dei fascicoli a fini doganali, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri, a Europol, ad Eurojust e al comitato di cui all'articolo 27 l'elenco dei reati punibili ai sensi della legislazione nazionale.

L'elenco comprende solo i reati punibili:

- (a) con una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore, nel massimo, a dodici mesi; oppure
 - (b) con una ammenda pari ad almeno 15 000 EUR."
- (11) L'articolo 20 è sostituito dal seguente:
- "La direttiva (UE) 2016/680 si applica al trattamento dei dati personali ai sensi della presente decisione."
- (12) Gli articoli 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
- (13) L'articolo 26 è sostituito dal seguente:
- "Il controllo coordinato tra le autorità nazionali di controllo e il Garante europeo della protezione dei dati è garantito conformemente all'articolo 62 del regolamento (UE) 2018/1725."
- (14) All'articolo 28, paragrafo 2, sono aggiunte le seguenti lettere:
- "i) garantire che, in caso di interruzione, i sistemi utilizzati possano essere ripristinati;
 - j) garantire che le funzioni del sistema siano operative, che eventuali errori di funzionamento siano segnalati e che i dati personali conservati non possano essere falsati da un errore di funzionamento del sistema.
- (15) All'articolo 30, il paragrafo 1 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente